

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1006/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1006)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **28/09/1988**; Decisione del **12/10/1988**

Deposito del **27/10/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/11/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13237 13238 13239**

Atti decisi:

N. 1006

ORDINANZA 12-27 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in relazione agli artt. 89 u.p. e 140 u.c. del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Moscatelli Michele contro l'Intendenza di Finanza di Treviso, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 25 maggio 1981 la Commissione tributaria di primo grado di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;

che questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985, n. 482, con ordinanza 21 dicembre 1985, n. 367, aveva restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza;

che con ordinanza 19 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha rimesso nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, affermando il permanere della rilevanza della questione;

considerato che, viceversa, per quanto attiene agli artt. 12, lett. e) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, la questione sollevata si palesa *ictu oculi* irrilevante, poiché tali norme regolano la tassazione delle indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo d'imposte di ricchezza mobile e complementare;

che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte soppresse dall'art. 82 (tra cui quelle di R.M. e complementare) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposizione verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974;

che la questione di legittimità costituzionale di tale articolo è priva di motivazione;

che, per quanto attiene agli artt. 89 e 140 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il giudice a quo ha dedotto l'intassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare;

che tale questione - del tutto immotivata in riferimento all'art. 76 Cost. - è stata già ritenuta non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 53 e 38 Cost., con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 (vedi punto 7 del "Considerato in diritto"), con la quale "gli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645" sono stati invece dichiarati costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.";

Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.